FASC

Giunta Municipale
Consiglio Comunale

**COMUNE DI SAN PIETRO DI CARIDA'** **N 33 Reg. Del.**

1634
**Provincia di Reggio Calabria** 11 MAG. 2001

# DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO

**OGGETTO :Regolamento per l'applicazione della tassa smaltimento R.S.U.**

L'anno Duemila addì dieci del mese di maggio alle ore 12,00
nella residenza municipale.

Il Commissario Prefettizio Dott.Giovanni BARILA'
assistito dal Vice Segretario Comunale Rag.Nicola Gargano
ha adottato la seguente deliberazione :

## IL COMMISSARIO PREFETTIZIO

**PREMESSO** che sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art.49 del D.lgs.18.8.2000 n.267, sono stati acquisiti i pareri retro riportati e sottoscritti dai Funzionari Responsabili;
ATTESO che con delibera C.C. n. 3 del 24.01.1995 il Consiglio comunale pro-tempore ha approvato il Regolamento comunale per la tassa smaltimento rifiuti soldi urbani
VISTA la proposta prot.n.1560 del 7.5.2001 con la quale il Responsabile del servizio propone l'approvazione di un nuovo Regolamento per la tassa smaltimento rifiuti solidi urbani aggiornato alla normativa più recente nonché agli orientamenti giurisprudenziali verificatesi dal 1995 in poi;
VISTI gli artt 59 e 79, comma 2, del D.L.vo 15 novembre 1993,n.507 in relazione alle modificazioni che si rendono necessarie in applicazione della normativa in materia;
CONSIDERATA la necessità di provvedere in tal senso approvando un nuovo Regolamento per l'applicazione della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani più aggiornato e più confacente alla conformazione del Comune

**RITENUTO** , pertanto, dover revocare per le ragioni sopra esposte, la deliberazione C.C. n.3 del 24.01.1995;

## D E L I B E R A

- di revocare, come revoca, per le motivazioni in premessa specificate , la deliberazione C.C. n.3del 24.o1.1995;
- di approvare il Regolamento comunale per l'applicazione della tassa per lo smaltimento rifiuti solidi urbani interni ed equiparati costituito da n.20 articoli, come da allegato alla presente,di cui forma parte integrante;
- di trasmettere la presente al CO.RE.CO. di Reggio Calabria

Letto, approvato e sottoscritto.

**IL COMMISSARIO PREFETTIZIO**
Dott. Giovanni BARILA'

**PER IL SEGRETARIO COMUNALE**
Il Vice Segretario Rag. Nicola Gargano

| PARERE FAVOREVOLE | PARERE FAVO REVOLE | PARERE FAVOREVOLE |
|---|---|---|
| In ordine alla REGOLARITA' TECNICA | In ordine alla REGOLARITA' CONTABILE | Sotto il profilo della CONFOMITA' |
| IL FUNZIONARIO | IL FUNZIONARIO | ILVICE SEGRETARIO |
| N. CALLA' | N. GARGANO | N. GARGANO |

ANNOTATO, per gli effetti del 5° comma dell'art. 55 della Legge 8 giugno 1990, n. 142, L'IMPEGNO DI SPESA
Di L. ..... all'intervento del Bilancio denominato "..... **ATTESTANDO LA RELATIVA COPERTURA FINANZIARIA**

Data.....

**IL RAGIONIERE**

Il sottoscritto Messo Comunale dichiara che la presente deliberazione è stata affissa All'albo Pretorio
Il.....e vi rimarrà per quindici giorni.

Data.....

IL MESSO COMUNALE

ATTESTO che la presente deliberazione é stata pubblicata all'Albo Pretorio comunale il 11 MAG. 2001
E per 15 giorni consecutivi, senza reclami ed opposizioni.

Data..... 11 MAG. 2001

f.to IL SEGRETARIO

**La presente deliberazione E' DIVENUTA ESECUTIVA:**

- perché dichiarata immediatamente esecutiva (art.46, comma 6 – art. 47, comma 3)
- perché decorsi 20 gg dalla ricezione da parte del CO.RE.CO DELL'ATTO (art. 46, comma 1) dei chiarimenti o elementi integrativi di giudizio richiesti ( art. 46, comma 4)
- avendo il CO:RE:CO. Comunicato di non aver riscontrato vizi di legittimità (art. 46, comma 5)

Data.....

IL SEGRETARIO

---

**COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO**

SEZIONE DI REGGIO CALABRIA

PROT. N° .....

**CONTROLLATA SENZA RILIEVI**
(ai sensi della Legge 8 giugno 90, n. 142
**nella seduta del** .....

.....

**IL PRESIDENTE**
f.to

p.c.c. IL SEGRETARIO

f.to

**PER COPIA CONFORME**

11 MAG. 2001

IL SEGRETARIO COMUNALE

# COMUNE DI SAN PIETRO DI CARIDA'

**Provincia di Reggio Calabria**

# REGOLAMENTO

## PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI ED EQUIPARATI

Art. 1

Istituzione della tassa

1- Per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e di quelli assimilati, ai sensi dell'art. 39 della Legge 22 Febbraio 1994, n° 146, svolto in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale, è istituita apposita tassa annuale, da applicare secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 15 Novembre 1993, n° 507 e con l'osservanza delle prescrizioni e dei criteri di cui al presente Regolamento.

Art. 2

Servizio di nettezza urbana

1 - Il servizio di nettezza urbana è disciplinato dall'apposito Regolamento che sarà adottato con successivo atto ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 19 Settembre 1982, n° 915, in conformità all'art. 59 del Decreto Legislativo 507/1993. Ad esso si fa riferimento per tutti gli aspetti che rilevano ai fini dell'applicazione della tassa (zona servita, distanza e capacità dei contenitori, frequenza della raccolta ecc.).

Art. 3

Contenuto del Regolamento

1 - Il presente Regolamento integra la disciplina legislativa della tassa secondo i criteri fissati dalla legge dettando le disposizioni necessarie per l'applicazione del tributo.

Art. 4

Presupposti, soggetti passivi e soggetti responsabili della tassa

1 - L'individuazione dei presupposti che determinano l'applicazione della tassa così come quella dei soggetti passivi e dei soggetti responsabili della tassa stessa è effettuato dalla legge cui si fa, quindi, rinvio.

2 - Per gli alloggi affittati in modo saltuario o occasionale la tassa è dovuta dal proprietario o, in caso di subaffitto, dal primo affittuario.

3 - Il cambio di alloggio o di locali durante il corso dell'anno dà di diritto all'utente allo sgravio, a termini di legge, sempre che sia stata presentata la denuncia e salvi gli accertamenti d'ufficio.

Art. 5

Esclusioni della tassa

1 - Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perchè risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità.

2 - Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:
a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essicazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
b) soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a metri 1,50 nel quale non sia possibile la permanenza;
c) parti comuni del condominio di cui ai numeri 1 e 3 dell'art 1117 del Codice Civile con l'eccezione delle aree destinate a cortile non alberato, a giardino o a parco;
d) la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali;
e) unità immobiliari prive di mobili e suppellettili e di utenze (gas, luce, acqua);
f) fabbricati diroccati, pericolanti, non agibili, in ristrutturazione purchè tale circostanza sia confermata da idonea documentazione.

Tali circostanze debbono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e debbono essere direttamente rilevabili in base a elementi obiettivi o ad idonea documentazione.

3 - Sono altresì esclusi dalla tassa:
a) i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per l'effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti Organi di Stato esteri;
b) i locali e le aree per i quali l'esclusione sia prevista a norma delle leggi vigenti.

4 - Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, di regola, rifiuti speciali, non assimilati agli urbani, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

5 - Per attività di seguito elencate (esclusi i locali adibiti ad uffici, mense, spogliatoi e servizi), ove risulti difficile determinare la superficie in cui si producono rifiuti speciali, tossici o nocivi in quanto le operazioni relative non sono esattamente localizzate, si applica la detassazione nei termini sotto indicati, fermo restando che la detassazione viene accordata a richiesta di parte, ed a condizione che l'interessato dimostri, allegando la prevista documentazione, l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali tossici o nocivi e gli interventi organizzativi che comportano una minore produzione di rifiuti.

| ATTIVITA' | DETASSAZIONE |
|---|---|
| Falegnamerie | 40 % |
| Autocarrozzerie | 40 % |
| Autofficine per riparazione veicoli | 40 % |
| Gommisti | 40 % |
| Autofficine di elettrauto | 40 % |
| Distributori di carburante | 30 % |
| Rosticcerie | 30 % |
| Pasticcerie | 30 % |
| Lavanderie | 30 % |
| Verniciatura | 40 % |
| Galvanotecnici | 40 % |
| Fonderie | 40 % |

2 - Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:
a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essicazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
b) soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a metri 1,50 nel quale non sia possibile la permanenza;
c) parti comuni del condominio di cui ai numeri 1 e 3 dell'art 1117 del Codice Civile con l'eccezione delle aree destinate a cortile non alberato, a giardino o a parco;
d) la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali;
e) unità immobiliari prive di mobili e suppellettili e di utenze (gas, luce, acqua);
f) fabbricati ammeggiati, non agibili, in ristrutturazione purchè tale circostanza sia confermata da idonea documentazione.

Tali circostanze debbono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e debbono essere direttamente rilevabili in base a elementi obiettivi o ad idonea documentazione.

3 - Sono altresì esclusi dalla tassa:
a) i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per l'effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti Organi di Stato esteri;
b) i locali e le aree per i quali l'esclusione sia prevista a norma delle leggi vigenti.

4 - Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, di regola, rifiuti speciali, non assimilati agli urbani, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

5 - Per attività di seguito elencate (esclusi i locali adibiti ad uffici, mense, spogliatoi e servizi), ove risulti difficile determinare la superficie in cui si producono rifiuti speciali, tossici o nocivi in quanto le operazioni relative non sono esattamente localizzate, si applica la detassazione nei termini sotto indicati, fermo restando che la detassazione viene accordata a richiesta di parte, ed a condizione che l'interessato dimostri, allegando la prevista documentazione, l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali tossici o nocivi e gli interventi organizzativi che comportano una minore produzione di rifiuti.

| ATTIVITA' | DETASSAZIONE |
|---|---|
| Falegnamerie | 40 % |
| Autocarrozzerie | 40 % |
| Autofficine per riparazione veicoli | 40 % |
| Gommisti | 40 % |
| Autofficine di elettrauto | 40 % |
| Distributori di carburante | 30 % |
| Rosticcerie | 30 % |
| Pasticcerie | 30 % |
| Lavanderie | 30 % |
| Verniciatura | 40 % |
| Galvanotecnici | 40 % |
| Fonderie | 40 % |

## Art. 6

### Commisurazione della tassa

1 - La tassa a norma del 1° comma dell'art. 65 del Decreto Legislativo 507/1993, è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie, per unità di superficie imponibile, dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati producibili nei locali ed aree per il tipo di uso cui i medesimi sono destinati nonchè il costo dello smaltimento.

2 - La superficie tassabile è misurata sul filo esterno dei muri o sul perimetro esterno delle aree scoperte decurtata del 20%

La tassa è annuale e le variazioni in corso d'anno che comportano una diversa determinazione della tassa, non danno luogo a rimborso o a riduzioni né ad aumenti.

3 - Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie utilizzata.

## Art. 7

### Applicazione della tassa in funzione dello svolgimento del servizio

1 - L'applicazione della tassa è limitata alla zona di territorio comunale in cui è attuato il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani.La contrada Misimizzi,Cerasara dove il servizio non viene effettuato,è esente dal pagamento della tassa.

2 - Fermo restando che gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dall'area di raccolta sono tenuti a conferire i rifiuti urbani interni ed assimilati nei contenitori vicinori, in tale zona la tassa è dovuta:

a) in misura pari al 100 % della tariffa, se la distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita non supera 100 metri;

b) in misura pari al 70 % della tariffa se la suddetta distanza supera 100 metri e fino a 2000 metri;

c) in misura pari al 40 % della tariffa per distanze superiori ai 300 metri.

3 - Le condizioni previste al comma 4 dell'art. 59 del Decreto Legislativo 507/1993, al verificarsi delle quali il tributo è dovuto in misura ridotta, debbono essere fatte constare mediante diffida al Gestore del Servizio di Nettezza Urbana ed al competente Ufficio Tributario comunale. Dalla data della diffida, qualora non venga provveduto entro congruo termine a porre rimedio al disservizio, decorrono gli eventuali effetti sulla tassa.

4 - In caso di mancato svolgimento del servizio o nel caso in cui lo stesso servizio venga svolto in grave violazione delle prescrizioni regolamentari sulla distanza massima di collocazione dei contenitori, o della capacità minima che gli stessi debbono assicurare o della frequenza della raccolta, il tributo è dovuto in misura pari al 40 % della tariffa.

5 - Ai fini di cui sopra, sussiste grave violazione delle prescrizioni regolamentari quando il limite massimo di distanza e quello minimo di capacità si discostano di oltre un quarto e la frequenza della raccolta, inferiore a quella stabilita, determini l'impossibilità per gli utenti di riporre i rifiuti nei contenitori per esaurimento della loro capacità ricettiva.

Art. 8

Parti comuni del condominio

1 - Negli alloggi in condominio il calcolo della superficie tiene conto anche delle parti comuni di condominio che, per loro natura e/o uso, sono idonee a produrre rifiuti.

2 - Qualora le parti comuni non vengano denunciate dagli occupanti degli alloggi, il Comune, ai sensi dell'art. 63 del Decreto Legislativo 507/1993, aumenta la superficie di ciascun condominio di una quota, secondo il presente prospetto:

aumento del 10 % agli alloggi siti in edifici sino a 2 condomini;

aumento del 6 % agli alloggi siti in edifici da 3 a 8 condomini;

aumento del 3 % agli alloggi siti in edifici oltre i 8 condomini.

3 - Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

4 - E' Fatto obbligo all'amministratore del condominio ed al soggetto responsabile del pagamento di cui al comma 3 di presentare al competente ufficio del comune, entro il 20 Gennaio di ciascun anno, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del condominio e del centro commerciale integrato.

Art. 9

Immobili soggetti a tassa

In particolare sono soggetti a tassa:
1 - Tutti i vani interni all'ingresso delle abitazioni tanto se principali (camere, sale cucine ecc.) quanto se accessori (anticamere, ripostigli, ecc.), nonchè le dipendenze, anche se separate dal corpo principale del fabbricato (rimesse, autorimesse, ecc.), comprese le pertinenze che servono al suo migliore uso (atri, cortili, scale ecc.), per i quali saranno applicate riduzioni di superfici per particolari condizioni d'uso, ai sensi di legge.

2 - Tutti i vani, principali ed accessori, adibiti a studi professionali di qualunque specie, ad uffici commerciali, industriali e simili, ad istituti di credito e di assicurazione, ad uffici di servizi pubblici esercitati da privati, a studi fotografici, agenzie di affari.

3 - Tutti i vani adibiti a negozi, edicole, chioschi ed a botteghe artigiane, nonchè quelli destinati a servizi di igiene della persona e domestici (alberghi diurni, istituti d'igiene e di bellezza, barbieri,

manicure, parrucchieri, pedicure, lavanderie, stirerie, tintorie e servizi similari), i posteggi di biciclette, di autovetture, di vetture a trazione animale, ubicati in locali coperti.

4 - Tutti i vani principali ed accessori adibiti all'esercizio di albergo, pensione e casa di cura.

5 - Tutti i vani principali ed accessori adibite all'esercizio di locande, di bar, di caffè, di pasticceria, di sale da tè , di latterie di gelaterie e simili.

6 - Tutti i vani principali ed accessori destinati a teatri, cinematografi, circoli di ritrovo, sale da ballo e a locali di divertimento in genere.

7 - Tutti i vani principali ed accessori destinati all'esercizio di attività di educazione, di istruzione anche se sportiva, ad attività sindacale e politica.

8 - Tutti i vani principali ed accessori destinati a stabilimenti industriali ed a laboratori artigiani, a magazzini, a depositi, ad autorimesse ed autostazioni, con esclusione dei locali in cui per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, al cui smaltimento è tenuto il produttore medesimo.

9 - Tutti i vani principali ed accessori dei pubblici edifici, degli istituti di ricovero e di religione, degli ospizi, delle caserme, delle stazioni ferroviarie ed autofilotranviarie nonché i locali degli istituti aventi scopi di assistenza o svolgenti attività umanitarie.

10 - Tutti gli altri vani esistenti in qualunque tipo di costruzione stabilmente affissa al suolo, qualunque ne sia la determinazione o l'uso, comprese le aree coperte, i capannoni, le tettoie e simili.

11 - Tutte le aree adibite a campeggi, a sale da ballo all'aperto, a distributori di carburante, nonchè qualsiasi altra area scoperta, salve le riduzioni di superficie previste dalla legge.

## Art. 10

## Classi di contribuenza

1 - Agli effetti delle aliquote di tassazione ed in rapporto all'uso di cui sono adibiti, i locali le costruzioni e le aree sono classificati come segue:

1) musei, archivi, biblioteche ed altri locali destinati allo svolgimento istituzionale di attività culturali, politiche e religiose;

2) locali ad uso abitativo;

3) edifici scolastici pubblici e privati, locali ed aree adibite ad attività terziarie e direzionali, uffici pubblici, studi professionali e uffici commerciali;

4) teatri, cinematografi, circoli sportivi e ricreativi, palestre, aree adibite a sale da ballo;

5) alberghi, locande pensioni, colleggi, convitti, istituti assistenziali e case di riposo e cura;

6) centri commerciali integrati, complessi, complessi commerciali all'ingrosso, supermercati, ipermercati;

7) pubblici esercizi, esercizi commerciali, locali di vendita al dettaglio, negozi di generi alimentari, pescherie, negozi di frutta e verdura;

8) stabilimenti industriali, opifici, laboratori e botteghe artigianali, con esclusione delle superfici non tassabili ai sensi di legge;

9) magazzini, locali di deposito, autorimesse e simili;

10) sale da ballo all'aperto, campeggi, stabilimenti balneari, complessi attrezzati per il divertimento, aree occupate da banchi di vendita all'aperto in modo ricorrente e non temporaneo;

11) aree e spazi pubblici o gravati da servitù di pubblico passaggio occupati da banchi di vendita all'aperto in modo temporaneo e non ricorrente.

2 - Per i locali e le costruzioni adibiti ad usi diversi da quelli sopra indicati, nonchè per qualsiasi area scoperta di proprietà privata dove possono prodursi rifiuti, si applica la tariffa stabilita per la voce più rispondente all'uso effettivo.

3 - Quando uno stesso locale o area è destinato a più usi, si applicano le corrispondenti tariffe in rapporto alle superfici adibite ai rispettivi usi.

4 - Per gli immobili destinati a civili abitazioni in cui è svolta attività economica e/o professionale, si applica la tariffa prevista per la specifica attività o per la voce più rispondente all'utilizzazione, commisurata alla superficie dei locali locali all'uopo destinati.

5 - Quando, nel caso di più usi, risulta impossibile discriminare le superfici ad essi adibiti, per promiscuità d'uso e/o per usi alternati in periodi diversi e per qualsiasi altro motivo, si applica la tassa sulla base della tariffa prevista per l'uso prevalente.

## Art. 11

## Esenzioni

1 - Sono esenti dalla tassa:
Gli edifici del Comune, gli edifici adibiti al culto pubblico, i locali e le aree di cui non sia possibile l'utilizzazione per motivi di stabilità o per il precario stato di conservazione, i locali e le aree di servizio del pubblico macello, i locali e le aree di servizio dei reparti ospedalieri ove si producono rifiuti speciali tossici e nocivi, i locali e le aree dove si producono i rifiuti speciali tossici e nocivi per i quali bisogna che provvedono gli utenti.

## Art. 12

## Riduzioni

1 - Sono computate per la metà le superfici riguardanti le aree scoperte a qualsiasi uso adibite.

2 - Sono computate nel limite del 25 % le aree scoperte che costituiscono pertinenza od accessorio dei locali ed aree assoggettabili a tassa.

3 - La tariffa ordinaria viene ridotta della misura sottonotata nel caso di:

a) abitazioni con unico occupante 33%, proprietario di seconda casa, proprietario di abitazione che trovasi all'estero per motivi di lavoro per più di sei mesi all'anno, 33% ;

b) agricoltori che occupano la parte abitativa della costruzione rurale 30 %;

c) locali non adibiti ad abitazione ed aree scoperte, nell'ipotesi di uso stagionale per un periodo non superiore a sei mesi dell'anno risultante dalla licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti Organi per l'esercizio dell'attività svolta 33 %;

d) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del Comune 33 %;

e) utenti che, versando nelle circostanze di cui alla lettera d) risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, in località fuori del territorio nazionale 33 %;

f) attività produttive, commerciali e di servizi per le quali gli utenti dimostrino di rientrare nelle condizioni previste dall'art. 67, punto 2) del Decreto Legislativo 507/1993, 50 %;

4 - Le riduzioni di cui al precedente comma, saranno concesse a domanda degli interessati debitamente documentata e previo accertamento della effettiva sussistenza di tutte le condizioni suddette.

## Art. 13

## Tassa giornaliera di smaltimento

1 - Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente e non ricorrentemente locali ed aree pubbliche di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio è istituita la tassa di smaltimento in base a tariffa giornaliera.

2 - E' temporaneo l'uso inferiore a sei mesi e non ricorrente nel corso dell'anno .

3 - La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata dell'importo percentuale del 30 %.

4 - L'obbligo della denuncia di uso temporaneo si intende assolto con il pagamento della tassa, da effettuare contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e con il modulo di versamento di cui all'art. 50 del Decreto Legislativo 507/1993.

5 - Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento della TOSAP, la tassa giornaliera di smaltimento può essere versata direttamente al competente

Ufficio comunale senza compilazione del suddetto modulo. In caso di uso di fatto la tassa, che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata con sanzione, interessi e accessori.

6 - Per l'acceramento, il contenzioso e le sanzioni si applicano le disposizioni previste per la tassa annuale, in quanto compatibili.

## Art. 14

## Denunce

1 - I soggetti che occupano o detengono i locali o le aree scoperte devono, ai sensi dell'art. 70 del Decreto Legislativo 507/1993, presentare denuncia al Comune entro il 20 Gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità rimangono invariate.

2 - Entro lo stesso termine del 20 Gennaio devono essere denunciate le modifiche apportate ai locali ed alle aree servite e le variazioni dell'uso dei locali e delle aree stesse.

3 - Le denuncie integrative o modificative dovranno essere presentate entro il 30 Settembre di ogni anno. Gli effetti impositivi si verificheranno dall'anno successivo.

4 - E' fatto obbligo all'amministratore del condominio ed al soggetto che gestisce i servizi comuni dei locali in multiproprietà e dei centri commerciali integrati di presentare, entro il 20 Gennaio di ciascun anno, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del condominio e del centro commerciale integrato.

5 - La denuncia deve contenere:

a) l'indicazione del codice fiscale;

b) cognome e nome nonchè il luogo e data di nascita delle persone fisiche componenti il nucleo familiare o la convivenza;

c) per gli enti, istituti, associazioni, società e altre organizzazioni devono essere indicati la denominazione, la sede e gli elementi identificativi dei rappresentanti legali;

d) l'ubicazione e la superficie dei singoli locali e delle aree e l'uso cui sono destinati;

e) la data di inizio della conduzione o occupazione dei locali e delle aree;

f) la provenienza;

g) la data in cui viene presentata la denuncia e la firma di uno dei coobbligati o del rappresentante legale o negoziale.

6 - L'ufficio comunale rilascia ricevuta della denuncia che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato dal timbro postale.

7 - In caso di omessa o infedele denuncia saranno applicate anche le sanzioni previste dall'art. 76 del Decreto Legislativo n° 507/1993;

Art. 15

Decorrenza della tassa

1 - La tassa ai sensi dell'art. 64 del Decreto Legislativo 507/1993 è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde una autonoma obbligazione tributaria.

2- L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza.

3 - La cessazione nel corso dell'anno della conduzione o occupazione dei locali e delle aree, purchè debitamente accertata a seguito di regolare denuncia indirizzata al competente ufficio tributario comunale, da diritto all'abbuono solo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia viene presentata.

4 - In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno in cessazione il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata dall'utente subentrante.

5 - Lo sgravio o il rimborso del tributo iscritto a ruolo e riconosciuto non dovuto è disposto dall'ufficio comunale entro trenta giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o dalla denuncia tardiva di cui al comma precedente . Quest'ultima denuncia è da presentare a pena di decadenza, entro sei mesi dalla notifica del ruolo in cui è iscritto il tributo.

Art. 16

Mezzi di controllo

1 - Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura a destinazione delle superfici imponibili, l'ufficio tributi del comune di concerto con l'ufficio Tecnico e il Comando Vigili Urbani può svolgere le attività a ciò necessarie esercitando i poteri previsti dall'art. 73 del Decreto Legislativo 507/1993 ed applicando le sanzioni previste dall'art. 76 del Decreto Legislativo stesso.

Art. 17

Sanzioni

1 - Per le violazioni previste dall'art. 76 del Decreto Legislativo 507/1993 si applicano le sanzioni ivi indicate. Per le violazioni di cui al terzo comma dello stesso art. 76, punite con l'applicazione della pena pecuniaria da lire cinquantamila a lire centomila, si fa rinvio per quanto attiene al procedimento sanzionatorio alla legge 689/1981.

Art. 18

Accertamento, riscossione e contenzioso

1 - L'accertamento e la riscossione della tassa avvengono in conformità di quanto previsto dall'art. 71 e dall'art. 72 del Decreto Legislativo 507/1993.

2 - Il contenzioso, fino all'insediamento degli organi previsti dal Decreto Legislativo 31 Dicembre 1992,n.546, è disciplinato alla stregua dell'art. 63 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n.43 e dall'art.20 del D.P.R. 26 ottobre 1972,n.638 e successive modificazioni ed integrazioni.

3 - La riscossione dei ruoli relativi alle annualità precedenti alla entrata in vigore del presente regolamento, è effettuata con le modalità e nei termini previsti dalla legge.

Art.19

Disposizioni finali e transitorie

1 - Il presente regolamento abroga e sostituisce le norme regolamentari precedentemente deliberate in materia e dispiega la propria efficacia, per tutti gli atti e gli adempimenti connessi con l'applicazione della tassa. E' fatta salva l'applicazione in via transitoria delle previgenti norme, come previsto dagli artt.79 e 80 del Decreto Legislativo 507/1993 e le diverse decorrenze stabilite dalle disposizioni normative in sede di prima applicazione della nuova disciplina.

Art.20

Entrata in vigore

1 - Il presente regolamento entrerà in vigore dall'1.1.2002 dopo le approvazioni di rito e ad esecuzione avvenuta delle procedure di pubblicazione.

2 - Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si fa riferimento alle norme di legge e di regolamenti generali in materia.

Art.20